



CL 01.01.02

**DELIBERAZIONE N. 1025 DEL 22/12/2020**

PROPOSTA N. 1146 DEL 21/12/2020

**OGGETTO: DGR N.XI/4049 DEL 14.12.2020 "ULTERIORI DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE SANITARIA E SOCIOSANITARIA". SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRATTI DEFINITIVI PER L'ANNO 2020 CON GLI ENTI SANITARI PUBBLICI E PRIVATI EROGATORI DI PRESTAZIONI DI RICOVERO E CURA, CURE SUB-ACUTE, SPECIALISTICA AMBULATORIALE E DIAGNOSTICA STRUMENTALE, MEDICINA DELLO SPORT, NUOVE RETI SANITARIE E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE E PSICHIATRIA TERRITORIALI.**

**PUBBLICAZIONE DAL 29/12/2020**

sull'Albo Pretorio on-line dell'Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano.



CL 01.01.02

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1085 DEL 22 DIC. 2020

**OGGETTO: DGR N.XI/4049 DEL 14.12.2020 "ULTERIORI DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE SANITARIA E SOCIOSANITARIA". SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRATTI DEFINITIVI PER L'ANNO 2020 CON GLI ENTI SANITARI PUBBLICI E PRIVATI EROGATORI DI PRESTAZIONI DI RICOVERO E CURA, CURE SUB-ACUTE, SPECIALISTICA AMBULATORIALE E DIAGNOSTICA STRUMENTALE, MEDICINA DELLO SPORT, NUOVE RETI SANITARIE E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE E PSICHIATRIA TERRITORIALI.**

### IL DIRETTORE DELLA UOC CONTRATTI SANITARI E FLUSSI RETE TERRITORIALE F.F.

RICHIAMATA la DGR n.XI/2672 del 16 dicembre 2019 "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario per l'esercizio 2020" in particolare il paragrafo 6.2.9. "Negoziazione" in cui viene definita la procedura e la tempistica per la negoziazione e la sottoscrizione dei contratti con tutti gli Erogatori per l'anno 2020;

DATO atto che in base a quanto previsto dalla DGR sopra citata entro il 31.01.2020 sono stati sottoscritti i contratti provvisori 2020 con tutti gli Enti erogatori di cui alle deliberazioni ATS n.37 del 17.01.2020 e n.58 del 27.01.2020;

RICHIAMATA la DGR n. XI/3182 del 26.05.2020 "Determinazioni in merito all'attività di negoziazione sanitaria e sociosanitaria per l'anno 2020" che in considerazione della diffusione sul territorio dell'epidemia da Covid-19:

- ha prorogato al 31.10.2020 la sottoscrizione del contratto definitivo con gli Erogatori per l'acquisto di prestazioni sanitarie e sociosanitarie;
- ha prorogato la validità degli importi provvisori, previsti nel contratto sottoscritto entro il 31.01.2020, fino alla sottoscrizione del contratto definitivo;
- ha disposto la continuazione del pagamento degli acconti a regole vigenti, fatta salva la necessità di eventuali adeguamenti alla normativa successivamente intervenuta ed in attesa del perfezionamento del contratto definitivo;

DATO atto che in base a quanto previsto dalla DGR sopra citata entro il 31.10.2020 è stata sottoscritto con gli Enti erogatori coinvolti l'atto di recepimento dell'estensione fino al 31.10.2020 della validità temporale dei contratti provvisori di cui alle deliberazioni ATS n.37 del 17.01.2020 e n.58 del 27.01.2020;

PRESO ATTO che con DGR n.XI/4049 del 14.12.2020 "Ulteriori determinazioni in merito all'attività di negoziazione sanitaria e sociosanitaria" la sottoscrizione dei contratti definitivi con gli erogatori sanitari è stata prorogata al 30.12.2020 e sono state altresì approvate;

SPF

- le indicazioni per la definizione dei budget sanitari e modifiche alla DGR n.XI/2672/2019 rese necessarie al fine di tener conto del periodo emergenziale;
- la revisione e le integrazioni allo "Schema di contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ATS e soggetto erogatore di prestazioni di ricovero e assistenza" previsto in allegato alla DGR n.XI/2672/19;
- la proposta di "Scheda budget Strutture Sanitarie" da allegare allo Schema di contratto di cui sopra;

PRESO ATTO altresì che con il provvedimento sopra citato viene stabilito quanto segue:

- di utilizzare, nelle more della definizione degli esiti delle verifiche in corso, il finanziato 2019 già determinato, come base di calcolo per il budget dell'anno 2020, fatte salve le eventuali successive modifiche che la verifica della corretta valorizzazione delle prestazioni potrebbero comportare;
- il budget 2020 da negoziare con gli erogatori Privati di prestazioni ricovero e cura viene incrementato in attuazione delle DGR n.XI/3518/20 e n.XI/3915/20;
- il budget da negoziare con gli erogatori Pubblici di prestazioni di ricovero e cura viene incrementato in ragione dell'1,95% del finanziato 2019 al netto della valorizzazione dei 108 DRG a rischio di inappropriata secondo i criteri definiti dalle vigenti delibere regionali;

RECEPITA la DGR n.XI/4061 del 16.12.2020 "Ulteriori indicazioni in merito alle attività di cui all'articolo 8-quinquies del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 nei termini disposti dal DL 95/2012 (art 15, comma 14) e dalla Legge 208/2015 (art. 1, commi 574-577) di cui alla DGR n. XI/2013/2019" con cui vengono ridefiniti gli importi di valorizzazione di alcune attività erogate nel corso del 2019 da parte delle strutture sanitarie di ricovero e cura;

VISTA la mail del 16.12.2020 con cui sono stati comunicati da parte della Dirigente della UO Controllo Strategico della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia i valori di budget da negoziare per l'anno 2020 per ogni singolo erogatore sanitario;

PRESO ATTO che gli importi di cui sopra non tengono conto delle risorse previste per le Nuove Reti Sanitarie e per il Progetto sperimentale per la riduzione dei Tempi di attesa in ambito ambulatoriale di cui al punto 3.2 della DGR n. XI/1046/18 e si è pertanto provveduto, entro il termine indicato nella sopra citata comunicazione mail, a integrare e comunicare alla UO Controllo Strategico della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia i valori di budget 2020 corrispondenti a ogni singolo erogatore coinvolto;

PRECISATO che nell'ambito del budget ambulatoriale sono state considerate le seguenti posizioni peculiari:

- Ente Cerba HC Italia (cod. budget 321019512): assegnazione di un budget unico comprendente le risorse previste per la struttura "Curie" di Cologno Monzese (Mi) (cudes 000642) a seguito del Decreto regionale n.10840 del 17.09.2020 relativo al riconoscimento delle Ente come unico gestore di una pluralità di strutture;
- Ente Cerba HC Italia (cod. budget 321019512): trasferimento di una quota di risorse pari a € 50.000 a seguito di declassamento dall'01.11.2020 a Punto prelievi afferente allo SMel Service Lab Fleming Research di Milano dell'Ente Cerba HC Italia, del laboratorio della struttura ambulatoriale "C.D.S. Centro Diagnostico Solbiatese" sita sul territorio dell'ATS Insubria;

STABILITA, in accordo con l'ATS Insubria, la quantificazione del budget definitivo da assegnare all'Ente Toma Advanced Biomedical Assays S.p.A (cod.budget 321000306) a seguito del declassamento a Punto prelievi della struttura Laboratorio Analisi Mediche Toma

Advanced Biomedical Assays con sede a Milano e afferimento dello stesso dal mese di luglio 2020 a una struttura di laboratorio a contratto sita a Busto Arsizio (Va);

RILEVATO che, ai sensi della D.G.R. n.VIII/10921 del 23.12.2009, la remunerazione di tipo riabilitativo-specialistico corrisposta all'Ente Fondazione Serena (cod.budget 321030378) per il progetto Nemo debba essere integrata con una quota pari ad € 400,00 per ciascuna giornata di assistenza di tipo sub-intensivo, documentata e rendicontata, relativa a 6 posti letto per pazienti in condizioni cliniche ad elevata criticità, per un importo totale annuo massimo di € 876.000,00;

PRESO ATTO che, come previsto nella sezione "Note generali per i contratti sanitari" in allegato 1 alla DGR n.XI/4049 del 14.12.2020, entro il 10.02.2020 saranno trasmesse alla Direzione Generale Welfare le valutazioni sulle rimodulazioni contrattuali 2020 che si renderanno necessarie alla luce delle iperproduzioni rilevate in ambito ambulatoriale e di cure sub-acute;

PRECISATO che nel corso del mese di gennaio 2021, in accordo con la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, sarà valutata la possibilità di negoziare, nel rispetto della suddivisione fra budget pubblico e privato, le quote di risorse non assegnate di € 2.205.333, relative al parziale mancato raggiungimento degli obiettivi contrattuali ambulatoriali 2019 e di € 911.289, relative al parziale mancato raggiungimento degli obiettivi di ricovero e cura 2019, sulla base delle criticità rilevate in merito a squilibri tra produzione erogata e budget assegnato tenendo anche conto dell'impatto che la pandemia COVID-19 ha avuto sull'accessibilità ed erogazione delle prestazioni sanitarie;

RITENUTO pertanto di proporre nel rispetto delle disposizioni contenute nella DGR n.XI/4049 del 14.12.2020, la sottoscrizione dei contratti definitivi 2020 con gli Erogatori sanitari Pubblici e Privati sulla base dello schema tipo in Allegato 1 e secondo il prospetto economico in Allegato 2, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

## **II DIRETTORE GENERALE**

VALUTATA l'istruttoria e richiamate le motivazioni sopra formulate che qui si intendono integralmente richiamate;

SU PROPOSTA del Direttore della UOC Contratti sanitari e Flussi rete territoriale f.f. che dichiara la legittimità e la regolarità tecnica del presente provvedimento;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;

## **DELIBERA**

1. di stabilire di sottoscrivere entro il 30.12.2020 il contratto definitivo 2020, secondo lo schema tipo in Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con gli Enti sanitari Pubblici e Privati erogatori di prestazioni di ricovero e cura, cure sub-acute, specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale, medicina dello sport, nuove reti sanitarie e neuropsichiatria infantile e psichiatria territoriale;

2. di assegnare per l'anno 2020 agli Enti erogatori coinvolti di cui al punto precedente gli importi di budget come da prospetto economico in Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di integrare la remunerazione di tipo riabilitativo-specialistico corrisposta all'Ente Fondazione Serena (cod budget 321030378) per il progetto Nemo, ai sensi della DGR n.VIII/10921 del 23.12.2009, con una quota pari ad € 400,00 per ciascuna giornata di assistenza di tipo sub-intensivo, documentata e rendicontata, relativa a 6 posti letto per pazienti con condizioni cliniche ad elevata criticità, per un importo totale annuo massimo di € 876.000,00;
4. di stabilire che nel corso del mese di gennaio 2021, in accordo con la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, sarà valutata la possibilità di negoziare, nel rispetto della suddivisione del budget tra pubblico e privato, le quote di risorse non assegnate di € 2.205.333, relative al parziale mancato raggiungimento degli obiettivi contrattuali ambulatoriali 2019 e di € 911.289, relative al parziale mancato raggiungimento degli obiettivi di ricovero e cura 2019, sulla base delle criticità rilevate in merito a squilibri tra produzione erogata e budget assegnato tenendo anche conto dell'impatto che la pandemia COVID-19 ha avuto sull'accessibilità ed erogazione delle prestazioni sanitarie;
5. di dare atto che la copertura finanziaria e l'imputazione a Bilancio degli oneri derivanti dal presente provvedimento sussistono nell'ambito dei vincoli economici stabiliti dalla Regione Lombardia in specifica materia;
6. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari successivi adempimenti di attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art.6 della L.241/1990;
7. di dover inserire, a seguito del presente provvedimento, i contratti sottoscritti nel Portale Regionale "Contratti Web", per la relativa acquisizione da parte dei competenti Uffici della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia;
8. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi del comma 6 dell'art. 17 della L.R. 33/2009 (come modificato ed integrato dalla L.R. 23/2015);
9. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.



Il Direttore Generale  
Walter Bergamaschi

**Parere favorevole formulato ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii e della L.R. 33/2009 e ss.mm.ii. per la formulazione delle decisioni del Direttore Generale**

Il Direttore Amministrativo  
Giuseppe Micale



Il Direttore Sanitario  
Vittorio Demicheli



Il Direttore Sociosanitario  
Rossana Angela Giove



---

ATS della Città Metropolitana di Milano

Allegato alla Deliberazione del Direttore Generale n. **1085** del **22 DIC. 2020**

**OGGETTO: DGR N.XI/4049 DEL 14.12.2020 "ULTERIORI DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE SANITARIA E SOCIOSANITARIA". SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRATTI DEFINITIVI PER L'ANNO 2020 CON GLI ENTI SANITARI PUBBLICI E PRIVATI EROGATORI DI PRESTAZIONI DI RICOVERO E CURA, CURE SUB-ACUTE, SPECIALISTICA AMBULATORIALE E DIAGNOSTICA STRUMENTALE, MEDICINA DELLO SPORT, NUOVE RETI SANITARIE E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE E PSICHIATRIA TERRITORIALI**

---

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

Si attesta la legittimità del presente provvedimento per quanto di competenza.

ATTRIBUZIONE AL CENTRO DI COSTO /DI DESTINAZIONE N.


Milano, \_\_\_\_\_

Il Direttore del Dipartimento PAAPSS  
Nadia Rossella Da Re



Il Direttore F.F. della Struttura proponente  
UOC Contratti Sanitari e Flussi Rete Territoriale

e  
Responsabile del Procedimento  
Marco Camillo Repossi



---

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

Si attesta che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sussistono nell'ambito dei vincoli economici stabiliti dalla Regione Lombardia per la specifica materia.

Milano, \_\_\_\_\_



Il Direttore della  
UOC Programmazione, Bilancio  
Monitoraggio e Rendicontazione  
Matteo Tosi



**CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS E SOGGETTO EROGATORE DI PRESTAZIONI DI RICOVERO E CURA, SPECIALISTICA AMBULATORIALE E DIAGNOSTICA STRUMENTALE, NUOVE RETI SANITARIE, NEUROPSICHIATRIA INFANTILE E PSICHIATRIA TERRITORIALE - ANNO 2020**

Tra

l'**Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Città Metropolitana di Milano**, con sede legale nel Comune di Milano in Via Corso Italia n. 52, CF/P.IVA. 09320520969, nella persona del Direttore Generale, dott. Walter Bergamaschi nato a Milano il 17.07.1964, domiciliato per la carica presso la sede della ATS

e

il soggetto erogatore \_\_\_\_\_ - , con sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_/ P.IVA \_\_\_\_\_, nella persona di \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante od altro soggetto munito di potere di rappresentanza legale.

**Premesso che:**

- l'art. 8-bis del d.lgs. 502/1992 dispone che le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza anche avvalendosi di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies;
- in particolare, ai sensi dell'art. 8-quinquies del medesimo decreto la stipula di contratti costituisce condizione per l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale di servizi e prestazioni sanitarie da parte di strutture accreditate sia pubbliche che private;
- l'art. 8 della l.r. 33/2009 dispone che i soggetti erogatori privati sanitari e sociosanitari, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale ed in coerenza con la programmazione territoriale del SSL, sottoscrivono con le ATS competenti per le prestazioni previste dalla programmazione regionale contratti analoghi a quelli previsti per le ASST;
- l'art. 15, comma 6 della l.r. 33/2009 prevede l'accreditamento quale condizione necessaria ma non sufficiente per l'assunzione a carico del fondo sanitario regionale degli oneri relativi alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate. L'assunzione degli oneri di cui al primo periodo è subordinata, sulla base del fabbisogno sanitario e sociosanitario del territorio stabilito dalla Regione, alla definizione degli accordi contrattuali con le ATS per la remunerazione delle prestazioni rese e alla valutazione delle performance. La conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di valutazione delle performances, è subordinata all'accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e all'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate;
- il soggetto erogatore \_\_\_\_\_ iscritto al registro delle strutture accreditate istituito, eroga le prestazioni secondo l'assetto organizzativo e funzionale a contratto presente nell'applicativo ASAN;
- la stipula del presente contratto da parte dei privati è subordinata all'acquisizione della documentazione antimafia, dalla quale deve risultare che non sussistono le cause di decadenza, sospensione, divieto previste dalla normativa antimafia né tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'ente. La documentazione antimafia deve riferirsi ai soggetti elencati all'art. 85, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159;
- la stipula del contratto è altresì subordinata all'assenza in capo al soggetto erogatore di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi



al pagamento dei contributi previdenziali, delle imposte e tasse. A tal fine, l'ATS acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al soggetto gestore di Unità d'Offerta ovvero utilizza il DURC acquisito nel periodo di sua validità; il soggetto gestore deve trasmettere alla ATS l'attestazione del pagamento di imposte e tasse ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;

- prima della stipula del contratto il soggetto erogatore deve trasmettere dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante e, ove esistenti, dei componenti dell'organo di amministrazione, attestante l'insussistenza di sentenze penali di condanna, anche non definitive, per i reati indicati all'articolo 80 comma 1 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, a carico degli stessi;
- il soggetto erogatore, prima della sottoscrizione del contratto, trasmette all'ATS la relazione sull'ultimo bilancio approvato e la relazione sull'ultimo bilancio consolidato approvato, redatte da soggetti tenuti alla revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2409 bis C.C., che attesti in modo esplicito ed inequivocabile la regolarità della continuità gestionale e finanziaria a garanzia della solidità e dell'affidabilità della struttura e dell'eventuale gruppo, rilasciato nel rispetto dei limiti di quanto attestabile secondo il Principio di Revisione n. 570, par. 10 e deve riguardare tutte le attività sanitarie e sociosanitarie in capo alla proprietà;
- il soggetto erogatore con fatturato a carico del Fondo Sanitario Regionale lombardo pari o superiore a € 800.000 annui, adotta un codice etico comportamentale costituito dal codice etico e dal modello organizzativo di cui al d.lgs. 231/2001 in cui sono riportate le procedure da seguire affinché le attività si svolgano in conformità ai principi enunciati nel codice stesso.

Un sintetico estratto della relazione annuale dell'organismo di vigilanza, previsto dal d.lgs. 231/2001, che attesti, in modo esplicito ed inequivocabile, l'efficace e corretta applicazione del modello organizzativo e l'assenza/evidenza di criticità deve essere inviato all'ATS entro la fine del mese di febbraio di ogni anno;

- fermo restando il rispetto dei requisiti inerenti la dotazione organica, il numero dei pazienti ricoverati in regime di ricovero ordinario non può superare, in ogni giornata, il numero totale dei posti letto autorizzati, accreditati e a contratto nel rispetto dell'assetto organizzativo e funzionale presente nell'applicativo regionale ASAN, fermo restando che per i ricoveri a carico del SSN possono essere utilizzati anche per i residenti fuori regione esclusivamente posti letto accreditati e a contratto. I ricoveri dovuti a situazioni di emergenza/urgenza, adeguatamente documentati, potranno determinare una presenza di pazienti superiore al numero totale dei posti letto autorizzati. Con riferimento ai ricoveri in regime di day hospital-day surgery, il numero dei pazienti ricoverati non può superare, il doppio del numero complessivo dei posti letto autorizzati per ricoveri a ciclo diurno.<sup>1</sup>

si conviene e si stipula quanto segue.

## **Articolo 1 Oggetto del contratto**

1. Il soggetto erogatore si impegna a somministrare prestazioni sanitarie di ricovero e cura, specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale, nuove reti sanitarie, secondo l'assetto organizzativo e funzionale presente nell'applicativo regionale ASAN e per il quale il soggetto erogatore è iscritto nel registro delle strutture accreditate, per conto e con oneri a carico del SSR ai sensi della normativa vigente,

---

<sup>1</sup> **Paragrafo non applicabile per l'anno 2020**

conformi a tipologie e volumi di cui all'art. 4 così come specificati nell'allegato A al presente contratto. <sup>2</sup>

2. Le prestazioni devono essere erogate in modo da garantire la continuità del servizio nel corso dell'intero anno, programmando l'attività e adeguando la capacità produttiva al budget assegnato. <sup>3</sup>
3. Nulla spetterà al soggetto erogatore per le prestazioni eccedentarie il budget assegnato di cui all'allegato A così come per le prestazioni specialistiche eccedenti la quota di produzione remunerata a tariffa intera o decurtata per effetto delle regressioni vigenti. Parimenti nulla è dovuto al soggetto erogatore per le prestazioni che lo stesso abbia reso in carenza dei requisiti di accreditamento inottemperando alla diffida a rimuovere le relative irregolarità.
4. Qualora per fatti eccezionali, <sup>4</sup> il soggetto erogatore non possa espletare temporaneamente le prestazioni oggetto del presente contratto deve darne tempestiva comunicazione all'ATS che è tenuta ad informare la competente Direzione regionale. In tali casi l'ATS assume le determinazioni più opportune per garantire la continuità assistenziale, compresa l'assegnazione temporanea dei posti letto accreditati e del relativo budget ad altro soggetto erogatore.

## **Articolo 2 Obblighi dell'erogatore**

1. Il soggetto erogatore con la sottoscrizione del presente contratto si impegna:
  - a) ad accettare il sistema di remunerazione, i controlli, il regime sanzionatorio e l'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite da Regione Lombardia;
  - b) a mantenere e adeguare i requisiti soggettivi, organizzativi, funzionali e strutturali definiti in sede di accreditamento e di contrattualizzazione;
  - c) ad erogare le prestazioni secondo protocolli e standard di accessibilità, appropriatezza clinica, tempi di attesa, continuità assistenziale, nonché attraverso personale che, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non versi in situazioni di incompatibilità ex art. 4, comma 7 della l. 412/1991;
  - d) a condividere con l'ATS le proprie agende di prenotazione nei termini e con le modalità definite dalla Regione;
  - e) a rispettare le indicazioni regionali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione sanitaria. In particolare, la Struttura codifica, registra e comunica le prestazioni rese in totale adesione a quanto contenuto nella documentazione clinica e rispettando le indicazioni e le modalità di codifica e di comunicazione fornite dalla Direzione regionale competente in materia;
  - f) ad erogare – nei limiti del budget assegnato – le tipologie e i volumi di prestazioni così come specificate dall'ATS nell'allegato A al presente contratto.
2. Gli obblighi connessi agli adempimenti amministrativi e al debito informativo previsti dalla regolamentazione vigente rappresentano elemento essenziale della prestazione. In particolare, se il soggetto erogatore soddisfa i requisiti di cui all'art. 2

---

<sup>2</sup> **comma non applicabile per l'anno 2020**

<sup>3</sup> **idem**

<sup>4</sup> **per l'anno 2020: indipendenti dall'evento epidemico**

bis, comma 3 del D.lgs. n. 33/2013 è tenuto agli obblighi di pubblicazione e di accesso civico generalizzato, limitatamente alle attività di pubblico interesse. Il soggetto erogatore è tenuto altresì agli obblighi di trasparenza nei limiti e alle condizioni previste dalla legge 124/2017 e s.m.i.

3. Il soggetto erogatore, ai sensi dell'art. 1, comma 42 della L. 190/2012, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro di dipendenti di ATS, ASST o di Regione Lombardia che abbiano esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali, non può concludere con gli stessi contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi professionali a qualsivoglia titolo.
4. La cessione del contratto a terzi, fatte salve le ipotesi di cessione di azienda o di cambiamento di ragione sociale, subordinatamente all'adozione degli atti di competenza regionale o dell'ATS, è vietata ed è causa di decadenza dal contratto. Eventuale cessione del credito deve essere espressamente accettata da parte dell'ATS.
5. Il soggetto erogatore si impegna a trasmettere all'ATS, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno e comunque prima della stipula del contratto, dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante circa:
  - a) l'insussistenza o meno di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative dipendenti da reato di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
  - b) l'insussistenza o meno di provvedimento giudiziari che applicano le sanzioni previste dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
  - c) l'assolvimento o meno degli obblighi previsti in materia di pagamento delle transazioni commerciali di cui al d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

## **Articolo 2 bis Obbligo dell'erogatore all'integrazione ai servizi della rete regionale di prenotazione**

1. In ottemperanza alla L.r. n. 9/2019 tutti gli erogatori pubblici e privati che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario nazionale dovranno integrarsi realizzando il collegamento al Sovracup della RRP (GP++) del proprio sistema CUP entro il 2020 secondo le disposizioni previste nelle Regole di sistema per l'esercizio 2020. <sup>5</sup>
2. L'erogatore si impegna a collegare il proprio CUP ai servizi della rete Regionale di Prenotazione (Sovracup GP++) mantenendone nel tempo aggiornata l'integrazione. <sup>6</sup>
3. L'erogatore si impegna inoltre a esporre tutte le agende in multicanalità nella Rete Regionale di Prenotazione, ad abilitare il più possibile il canale Cittadino Self-care (Online sul sito di Regione Lombardia [www.prenotasalute.regione.lombardia.it](http://www.prenotasalute.regione.lombardia.it). e attraverso l'App SALUTILE Prenotazioni) e a promuovere l'utilizzo degli stessi attraverso avvisi e comunicazioni presso gli uffici CUP, gli ambulatori e sui siti aziendali.

---

<sup>5</sup> **comma non applicabile per l'anno 2020**

<sup>6</sup> **idem**

4. L'erogatore si impegna a condividere le informazioni sull'offerta sanitaria, attraverso i servizi della Rete Regionale di Prenotazione al fine di mettere a disposizione del cittadino un punto unico di accesso a tutta l'offerta sanitaria SSN.
5. L'erogatore si impegna a mantenere costantemente aperte le agende di prenotazione, senza soluzione di continuità tra un esercizio e l'altro, con conseguente divieto di blocco delle stesse al fine di garantire la trasparenza delle liste di attesa. <sup>7</sup>
6. L'erogatore dovrà comunicare alla Rete Regionale di Prenotazione tutti gli appuntamenti fissati direttamente sui propri CUP, per permettere l'annullamento automatico delle prenotazioni doppie (prescrizione prenotata su più ospedali), per liberare disponibilità nelle agende, ridurre le liste di attesa e limitare il fenomeno del "no show".
7. L'erogatore si impegna altresì a rispettare i Livelli di Servizio richiesti dall'integrazione con la Rete Regionale di Prenotazione per assicurare un'adeguata qualità del servizio ai cittadini".

### **Articolo 3 Verifiche e controlli delle ATS**

1. All'ATS compete la verifica del mantenimento da parte del soggetto erogatore dei requisiti autorizzativi e di accreditamento prescritti. A tal fine l'ATS può compiere, in ogni tempo e anche senza preventiva comunicazione tranne i casi in cui la stessa si rende necessaria per ottimizzare l'attività di controllo, ispezioni e controlli anche tramite l'accesso di propri funzionari presso la Struttura: al termine delle relative operazioni viene redatto verbale di controllo in contraddittorio con il legale rappresentante della Struttura stessa o di suo delegato.
2. In particolare, l'ATS deve accertare la corrispondenza dei documenti prodotti rispetto a quelli richiesti ed acquisire la certificazione antimafia anche nei confronti dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e, nel merito, verificare:
  - a) che dall'estratto sintetico della relazione annuale dell'organismo di vigilanza previsto dal D.Lgs n. 231/2001, risulti in modo esplicito ed inequivocabile, l'efficace e corretta applicazione del modello organizzativo e l'assenza/evidenza di criticità;
  - b) che dalla relazione sull'ultimo bilancio approvato (della singola struttura e/o consolidato) redatta da primaria società di revisione contabile risultino, in modo esplicito ed inequivocabile, la regolarità della continuità gestionale e finanziaria a garanzia della solidità e dell'affidabilità della struttura e dell'eventuale gruppo e l'assenza /evidenza di criticità connesse alla gestione;
  - c) l'ottemperanza della struttura agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016.
3. La mancata trasmissione da parte del soggetto erogatore della dichiarazione di cui all'art. 2, comma 5 nei termini assegnati comporta l'adozione, da parte dell'ATS, di un atto formale di diffida ad adempiere entro 15 giorni. L'ATS provvede alle verifiche della documentazione pervenuta entro 15 giorni dal ricevimento della stessa,

---

<sup>7</sup> **comma non applicabile per l'anno 2020**

valutando, ai fini della contrattualizzazione e del relativo mantenimento, la gravità dei fatti imputati, l'eventuale rimozione degli stessi e delle relative conseguenze, l'eventuale dissociazione dell'ente dalle condotte illecite.

4. La mancata trasmissione della documentazione di cui al comma 3 nei termini indicati nella diffida ad adempiere di cui allo stesso comma, così come l'invio di chiarimenti e precisazioni non esaustivi all'ATS nel rispetto dei termini fissati, comporta l'assegnazione al soggetto erogatore di un congruo termine per la regolarizzazione della propria posizione. La mancata ottemperanza a quanto richiesto determina la sospensione del contratto per una durata massima di sei mesi oltre i quali l'ATS procede, nel caso di persistente inadempimento, alla risoluzione del contratto stesso, ferma restando la necessità di garantire la continuità assistenziale da parte degli utenti. La sospensione per il periodo corrispondente esclude la remunerazione a carico del SSR.
5. L'ATS verifica periodicamente con il soggetto erogatore l'andamento della produzione e la sua coerenza con l'allegato A al presente contratto. <sup>8</sup>
6. Il soggetto erogatore si impegna ad agevolare lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo da parte dell'ATS, anche mettendo a disposizione il materiale e la documentazione necessaria alle stesse.
7. Eventuali inadempienze al contratto sono contestate per iscritto dall'ATS al soggetto erogatore che, entro 15 giorni, può presentare osservazioni e chiarimenti.

#### **Articolo 4 Limiti finanziari <sup>9</sup>**

1. In relazione alle risorse finanziarie programmate dal SSR per le prestazioni oggetto del presente contratto i valori di produzione annui massimi sono quelli assegnati nella scheda di budget di cui all'allegato A, parte integrante del presente contratto. Nei suddetti limiti sono da ricomprendersi le prestazioni riferite all'arco temporale dal 1° gennaio dell'anno in corso sino al momento della sottoscrizione del contratto.
2. L'eventuale modifica dell'importo indicato nella scheda budget può essere concordata tra ATS e soggetto erogatore non oltre il 30 novembre dell'anno in corso, compatibilmente con le risorse disponibili e sentita la Direzione Generale competente. A tale riguardo il soggetto erogatore può inviare, entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno in corso, l'eventuale segnalazione dell'esigenza di modificare il budget alla ATS. Al raggiungimento della soglia di budget indicata non sarà riconosciuta alcuna ulteriore remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale.

#### **Articolo 5 Sistema tariffario e pagamenti**

1. L'ATS riconosce al soggetto erogatore, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti, le tariffe previste da Regione Lombardia o dai nomenclatori tariffari, secondo le modalità fissate nel presente contratto.

---

<sup>8</sup> **comma non applicabile per l'anno 2020**

<sup>9</sup> **art. non applicabile per l'anno 2020**

2. L'ATS si impegna a saldare i corrispettivi delle prestazioni rese dal soggetto erogatore nei tempi previsti dai provvedimenti regionali, sulla base dei dati validati e comunicati dalla Direzione generale competente per materia con verifica da parte dell'ATS.
3. L'ATS eroga acconti mensili secondo le modalità definite annualmente dalla Giunta regionale come validati dalla competente Direzione regionale. Il soggetto erogatore si impegna ad emettere mensilmente le fatture degli acconti e ad emettere la fattura relativa al saldo, recante la dicitura "salvo conguagli". L'ATS procederà esclusivamente ai pagamenti per prestazioni correttamente rendicontate nei flussi regionale con le modalità e nei termini stabiliti da Regione Lombardia.
4. Il soggetto erogatore avrà diritto al riconoscimento della produzione annualmente erogata entro il limite massimo delle risorse allo stesso contrattualmente assegnate, le quali vengono determinate tenendo conto del limite massimo di spesa sostenibile con il fondo SSR in attuazione della programmazione regionale.<sup>10</sup>
5. È fatta salva la facoltà dell'ATS di sospendere l'erogazione parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l'accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per l'esercizio e per l'accreditamento, nonché delle clausole del presente contratto.
6. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione delle somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata nel periodo di competenza ai sensi dell'art. 3 del presente contratto, risultassero non dovute o dovute in parte. Gli importi relativi a prestazioni che a seguito di ulteriori controlli sugli esercizi precedenti risultassero non dovuti dall'ATS, se già versati, si compensano con quelli dell'esercizio in corso e sono detratti dagli acconti e/o dal saldo della produzione liquidabile.
7. Le tariffe corrisposte a carico del Fondo sanitario regionale sono comprensive di qualsiasi onere fiscale.

#### **Articolo 6 Sicurezza dei lavoratori**

1. Il soggetto erogatore è tenuto a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii. nonché le previsioni di cui al CCNL di riferimento.
2. Il soggetto erogatore dichiara di essere a conoscenza degli obblighi vigenti sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro.
3. Il soggetto erogatore si impegna altresì ad adottare, nell'esecuzione del presente contratto, tutte le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori utilizzati. Si impegna inoltre ad osservare tutte le norme vigenti di tutela dell'ambiente con particolare riferimento all'inquinamento delle acque e dell'aria ed allo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e tossici nocivi.

#### **Articolo 7 Eventi modificativi, sospensione e risoluzione del contratto**

---

<sup>10</sup> **comma che potrà subire modifiche in sede di negoziazione anche in relazione all'emergenza**

1. Fatte salve le responsabilità di natura civile, penale e amministrativa, nonché le sanzioni previste dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento determina l'automatica e contestuale risoluzione del contratto, fermo restando la necessità di assicurare la continuità assistenziale degli utenti. Parimenti, la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento determina l'automatica e contestuale sospensione dell'efficacia del contratto.
2. In ipotesi di inadempimenti concernenti gli elementi essenziali del contratto, l'ATS contesta per iscritto l'inadempimento, assegnando al soggetto erogatore un termine di 10 giorni per fornire le proprie giustificazioni. Trascorso inutilmente tale termine o in caso di non accoglimento delle giustificazioni presentate nei termini, l'ATS può applicare per la prima violazione una penale dello 0,50 % del budget, ferme le ulteriori eventuali sanzioni e conseguenze previste dalla vigente normativa. In caso di reiterate violazioni potrà essere applicata una penale in misura sino al 2% del budget.
3. In caso di inadempimenti gravi e reiterati concernenti gli elementi essenziali del contratto, purché contestati per iscritto con le modalità di cui al comma 2, il contratto può essere sospeso dall'ATS da un minimo di tre ad un massimo di 12 mesi o direttamente risolto, ferma restando la necessità di assicurare agli utenti la continuità assistenziale.
4. In tutte le ipotesi di sospensione le prestazioni eventualmente rese non produrranno in ogni caso effetti obbligatori nei confronti di ATS.
5. Costituisce causa di risoluzione del contratto la condanna definitiva per uno dei reati di cui al Capo II, Titolo II del codice penale a carico del legale rappresentante del soggetto erogatore, laddove il soggetto erogatore, a seguito della condanna, non provveda alla sollecita adozione di atti di completa e concreta dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
6. Nel caso in cui sussistano o emergano successivamente alla sottoscrizione del contratto le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla normativa antimafia, il contratto si intende automaticamente risolto.

#### **Articolo 8 Clausola di manleva**

1. Il soggetto erogatore assume ogni responsabilità per qualsiasi danno causato da propria omissione, negligenza o altra inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contratte e si obbliga ad esonerare il SSN da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questo avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi derivanti dall'esecuzione del contratto, nel limite massimo di euro:
  - 1.000.000 per sinistro per soggetti erogatori ambulatoriali che non eseguono prestazioni erogabili solo in ambulatori protetti, ossia ambulatori situati nell'ambito di istituti di ricovero e cura ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, ivi compresi i laboratori di analisi;
  - 2.000.000 per sinistro per soggetti erogatori che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologicala e parto, nonché per le strutture ambulatoriali che eseguono prestazioni erogabili solo in ambulatori protetti, ossia ambulatori situati

nell'ambito di istituti di ricovero e cura ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, o attività odontoiatrica;

- 4.000.000 per sinistro per i soggetti erogatori che svolgono anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologicala e parto.

### **Articolo 9 Clausola di salvaguardia**

1. Con la sottoscrizione del contratto il soggetto erogatore accetta il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione del sistema di finanziamento, dei controlli e delle sanzioni.
2. Le parti sono consapevoli che il presente contratto non può essere oggetto di condizioni o di riserve relative al sistema di finanziamento, dei controlli e delle sanzioni.

### **Art. 10 Durata**

1. Il presente contratto ha validità annuale coincidente con l'anno solare ed è prorogato sino alla stipula del nuovo contratto. I rapporti economici intercorrenti durante il periodo di proroga sono passibili di rettifica al momento della sottoscrizione del nuovo contratto secondo le regole sopravvenute, fermo restando che l'importo economico massimo delle prestazioni da erogare in tale periodo non può superare i 4/12 del budget dell'anno precedente.

### **Art. 11 Trattamento dei dati personali**

1. Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all' art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni di cui al D. Lgs. n.196/2003, così come modificato dal D. Lgs. n.101/2018.
2. L'ATS e il soggetto erogatore, per le finalità proprie del presente contratto, agiscono entrambi in qualità di titolari del trattamento.
3. Le parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:
  - a) utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali degli assistiti necessari all'instaurazione dei flussi informativi tra il soggetto erogatore e l'Agenzia ovvero Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dal presente contratto e dalla disciplina in materia;
  - b) assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;
  - c) osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all'attività svolta e ai risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui dovesse venire a conoscenza;
  - d) assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l'identificazione e la revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di dati personali ai sensi dell'art. 33 e 34 del Regolamento UE;



- e) rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE;
  - f) verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme alle finalità della raccolta.
4. Il soggetto erogatore inoltre:
- a) raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell'interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS ;
  - b) prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS, fornisce l'informativa agli interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE;
  - c) si impegna ad ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - art. 37), all'adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali all'Autorità di Controllo (art. 33).

## **Art. 12 Imposta di bollo**

1. L'imposta di bollo, se dovuta, è a carico del soggetto erogatore \_\_\_\_\_ e viene assolta in maniera virtuale – Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Milano n. 23923/2016 del 05/02/2016.

## **Art. 13 Norma di rinvio e adeguamento**

1. Per tutto quanto non previsto si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
2. In caso di sopravvenienza di disposizioni legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del presente contratto, lo stesso deve intendersi automaticamente modificato ed integrato.
3. In tali casi il soggetto erogatore ha facoltà, di recedere dal contratto, a mezzo di formale comunicazione da notificare all'ATS e alla Direzione regionale competente per materia, con congruo preavviso al fine di assicurare la continuità assistenziale degli utenti.
4. Il contratto si adegua altresì alle sopravvenute disposizioni imperative di carattere nazionale senza che maggiori oneri derivino per l'ATS dalla necessità del soggetto erogatore di osservare norme e prescrizioni entrate in vigore successivamente alla stipula. Anche in tal caso il soggetto erogatore può recedere dal contratto nei termini di cui al comma 3.

5. Le parti danno atto che, al fine di rispondere alle esigenze dell'emergenza Covid 19, i servizi oggetto del presente contratto potranno essere assicurati attraverso forme alternative a quelle previste dalla specifica normativa di esercizio e accreditamento, sulla base delle apposite indicazioni nazionali e regionali emanate per rispondere alle eventuali sopravvenute esigenze dettate dall'evolversi del quadro epidemiologico.

#### **Art. 14 Foro competente**

1. Per le sole controversie derivanti dall'interpretazione del presente contratto è competente il Foro corrispondente alla sede legale dell'ATS.

Letto, confermato e sottoscritto

**Il Direttore Generale**  
**ATS della Città Metropolitana di Milano**  
**Walter Bergamaschi**

FIRMATO DIGITALMENTE

**Il Legale Rappresentante**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

FIRMATO DIGITALMENTE

Costituiscono allegati al presente contratto sì da costituirne parte integrante:

- Allegato: "Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole contrattuali".
- Allegato A: "Scheda di budget";

**Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole contrattuali**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, comma 2 c.c. si approvano espressamente le seguenti clausole:

**art. 4, comma 2**

**art. 8 Clausola di manleva**

**art. 9 Clausola di salvaguardia**

Letto, confermato e sottoscritto

**Il Legale Rappresentante**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

FIRMATO DIGITALMENTE

## SCHEDA DI BUDGET ANNO 2020

Denominazione Ente  
Codice Regionale

Tipologia di Attività	Importo Budget 2020	Modalità di determinazione	Erogazione a favore di	Finanziamento	Ambito temporale prestazioni	Note
Ricovero	€	Importo pari al 100% del finanziato 2019 per le attività di ricovero e cura, incrementato in applicazione a quanto previsto dalla DGR XI/3518/2020 e DGR XI/3915/2020, valore di riferimento per l'applicazione dell'art. 9 del DL n. 149/2020 ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale	Cittadini Lombardi, Fuori stranieri, Fuori Regione	Riconoscimento della produzione fino al raggiungimento del budget di struttura	Sono conteggiabili esclusivamente quelle con data di dimissione a decorrere dall'01.01.2020	
Sub acuti	€	Importo pari al 100% del finanziato 2019 per le attività sub acute esclusi i posti tecnici temporanei attivati in applicazione alla DGR XI/3681/2020, valore di riferimento per l'applicazione del l'art. 9 del DL n. 149/2020 ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale	Cittadini Lombardi, Fuori stranieri, Fuori Regione	Riconoscimento della produzione fino al raggiungimento del budget di struttura	Sono conteggiabili esclusivamente quelle con data di dimissione a decorrere dall'01.01.2020	
Attività di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale, comprensive delle attività di	€	Importo pari al 97% delle prestazioni ambulatoriali finanziate nel 2019 (comprese prestazioni erogate a favore dei pazienti cronici), definito sul finanziato 2019 per quanto risulta al momento attuale, essendo in corso di	Cittadini Lombardi, Fuori stranieri, Fuori Regione	Riconoscimento pieno della produzione fino al raggiungimento del valore del 97%; tra il 97% e il 103% sarà applicato alle valorizzazioni prodotte	Sono conteggiabili esclusivamente quelle erogate dalla data dell'01.01.2020 (valutando l'eventuale data di fine erogazione)	il budget è comprensivo della quota di € _____ finalizzata all'erogazione

<p><b>Pronto Soccorso non seguite da ricovero (Quota 97%)</b></p>		<p>valutazione la corretta applicazione di quanto introdotto dalla lettera o) del comma 796 dell'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2006 n. 296. Valore di riferimento per l'applicazione del l'art. 9 del DL n. 149/2020 ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. L'eventuale incremento legato alla riduzione del csd "superticket", sarà effettuato a consuntivo, sulla scorta dei valori rilevati, garantendo coerenza con le risorse rese disponibili a sistema.</p>		<p>un abbattimento fino al 30% (60% per la branca di laboratorio) e tra il 103% e il 106% fino al 60%. L'impegno a erogare prestazioni a carico del Servizio Sanitario vale fino a questa quota. Oltre la quota 106% non viene garantita la remunerazione delle prestazioni</p>	<p>delle prestazioni nell'ambito del progetto sperimentale per la riduzione dei tempi di attesa di cui al punto 3.2 della DGR n. XI/1046/18</p>
<p><b>Psichiatria</b></p> <p>€</p>		<p>Importo pari al contratto 2019, valore di riferimento per l'applicazione del l'art. 9 del DL n. 149/2020 ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale</p>	<p>Cittadini Lombardi</p>	<p>Riconoscimento della produzione fino al raggiungimento del tetto</p>	<p>Sono conteggiabili esclusivamente quelle con periodo di erogazione a decorrere dall'01.01.2020</p>
<p><b>NPIA</b></p> <p>€</p>		<p>Importo pari al contratto 2019, valore di riferimento per l'applicazione del l'art. 9 del DL n. 149/2020 ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale</p>	<p>Cittadini Lombardi</p>	<p>Riconoscimento della produzione fino al raggiungimento del tetto</p>	<p>Sono conteggiabili esclusivamente quelle erogate dalla data dell'01.01.2020 (valutando l'eventuale data di fine erogazione)</p>

Tipologia di Attività	Valore di riferimento 2019	Modalità di determinazione	Erogazione a favore di	Finanziamento	Ambito temporale prestazioni	Note
<b>Ricovero - bassa complessità</b>	€	L'importo è un di cui della voce "Ricovero", ed è pari al 100% del valore finanziato nel 2019 per le prestazioni bassa complessità	Fuori regione	Nel caso di superamento del tetto di struttura è previsto un abbattimento dell'esubero di produzione rilevato per ciascuna Struttura rispetto alla produzione finanziata per la bassa complessità nel 2019. Gli eventuali risparmi rispetto al limite di sistema per l'anno 2020 per gli erogatori privati, al netto di quanto necessario per adempiere a quanto previsto dal DL n. 149/2020, potranno essere oggetto di redistribuzione a copertura parziale dell'iperproduzione, in proporzione	Sono conteggiabili esclusivamente quelle con data di dimissione a decorrere dall'01.01.2020; non si applica agli IRCCS (la cui produzione viene considerata parificata all'alta complessità)	

				all'iperproduzione stessa.		
<p><b>Ricovero - cittadini lombardi</b></p>	<p>€</p>	<p>L'importo è un di cui della voce "Ricovero", ed è pari al 100% del valore finanziato nel 2019 per le prestazioni erogate a favore dei pazienti lombardi, incrementato in applicazione a quanto previsto dalla DGR XI/3518/2020 e DGR XI/3915/2020</p>	<p>Cittadini Lombardi</p>	<p>Solo per erogatori privati - Nel caso di superamento del tetto è previsto un abbattimento dell'esubero di produzione rilevato per ciascuna Struttura rispetto alla produzione finanziata per Lombardi nel 2019. Gli eventuali risparmi rispetto al limite di sistema per l'anno 2020 per gli erogatori privati, al netto di quanto necessario per adempiere a quanto previsto dal DL n. 149/2020, potranno essere oggetto di redistribuzione a copertura parziale dell'iperproduzione, in proporzione all'iperproduzione stessa.</p>	<p>Sono conteggiabili esclusivamente quelle con data di dimissione a decorrere dall'01.01.2020</p>	

<p>Attività di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale comprensive delle attività di Pronto Soccorso non seguite da ricovero - cittadini lombardi</p>	<p>€</p>	<p>Importo pari al 97% delle prestazioni ambulatoriali finanziate nel 2019 per lombardi (comprese prestazioni erogate a favore dei pazienti cronici), definito sul finanziato 2019 per quanto risulta al momento attuale, essendo in corso di valutazione la corretta applicazione di quanto introdotto dalla lettera o) del comma 796 dell'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2006 n. 296.</p>	<p>Cittadini Lombardi</p>	<p>Nel caso di superamento del tetto è previsto un abbattimento in proporzione all'esubero di produzione rilevato per ciascuna Struttura rispetto alla produzione finanziata per Lombardi nel 2019</p>	<p>Sono conteggiabili esclusivamente quelle erogate dalla data dell'01.01.2020 (valutando l'eventuale data di fine erogazione)</p>	<p>L'importo è un di cui della voce "Attività di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale, comprensive delle attività di Pronto Soccorso non seguite da ricovero (Quota 97%)"</p>
<p>Attività di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale comprensive delle attività di Pronto Soccorso non seguite da ricovero - livello di riferimento delle prestazioni "Q"</p>	<p>€</p>	<p>L'importo è il valore di riferimento di struttura previsto nella DGR XI/3132/2020, DGR XI/3530/2020 e DGR XI/3778/2020 e s.m.i. a copertura delle attività di specialistica ambulatoriale connesse ai test di laboratorio per COVID19: la quota di laboratorio del budget viene definita in proporzione alla produzione di tale branca sul totale della produzione finanziata nel 2019</p>	<p>Cittadini Lombardi, Fuori Regione</p>	<p>Nel caso la produzione "Q" superi il valore previsto e per la produzione totale ambulatoriale dovesse superare il proprio budget di struttura, verranno valutate eventuali integrazioni di risorse finalizzate alla copertura delle attività "Q"</p>	<p>La decorrenza per prestazioni ambulatoriali connesse ai test di laboratorio per COVID19 è definita nelle singole delibere di definizione del trattamento economico e informativo</p>	



Tipologia di Attività	Importo Budget 2020	Modalità di determinazione	Erogazione a favore di	Finanziamento	Ambito temporale prestazioni	Note
Ricovero	€	Importo dell'incremento, legato a particolari condizioni connesse alla gestione della pandemia (da specificare nelle note), relativo al solo 2020 e non storicizzabile - aggiuntivo a quanto previsto ai punti precedenti	Cittadini Lombardi, Stranieri, Fuori Regione		Sono conteggiabili esclusivamente quelle con data di dimissione a decorrere dall'01.01.2020	Progetto Nemo
Sub acuti	€	Importo dell'incremento, legato a particolari condizioni connesse alla gestione della pandemia (da specificare nelle note), relativo al solo 2020 e non storicizzabile - aggiuntivo a quanto previsto ai punti precedenti	Cittadini Lombardi, Stranieri, Fuori Regione		Sono conteggiabili esclusivamente quelle con data di dimissione a decorrere dall'01.01.2020	
Attività di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale, comprensive delle attività di Pronto Soccorso non seguite da ricovero (Quota 97%)	€	Importo dell'incremento, legato a particolari condizioni connesse alla gestione della pandemia (da specificare nelle note), relativo al solo 2020 e non storicizzabile - aggiuntivo a quanto previsto ai punti precedenti	Cittadini Lombardi, Stranieri, Fuori Regione		Sono conteggiabili esclusivamente quelle erogate dalla data dell'01.01.2020 (valutando l'eventuale data di fine erogazione)	Quota finalizzata all'erogazione delle prestazioni nell'ambito del progetto sperimentale per la riduzione dei tempi di attesa di cui al punto 3.2 della DGR n. XI/1046/18

**Integrazione alla scheda di budget per NUOVE RETI SANITARIE (DGR n.XI/1046/18)**

Tipologia di Attività	Importo Budget 2020	Modalità di determinazione	Erogazione a favore di	Finanziamento	Ambito temporale prestazioni	Note
Nuove Reti Sanitarie	€	Importo pari al budget 2019 per le Nuove Reti Sanitarie	Cittadini Lombardi		Sono conteggiabili esclusivamente quelle erogate dalla data dell'01.01.2020 (valutando l'eventuale data di fine erogazione)	

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Direttore Generale**

**ATS della Città Metropolitana di Milano**

**Walter Bergamaschi**

FIRMATO DIGITALMENTE

**Il Legale Rappresentante**

FIRMATO DIGITALMENTE

PROSPETTO ECONOMICO BUDGET 2020 EROGATORI SANITARI

CODICE BDG	DESCRIZIONE ENTE	RICOVERI	VALORE DI RIFERIMENTO RICOVERI BASSA COMPLESSITA' PER FUORI REGIONE	VALORE DI RIFERIMENTO DEI RICOVERI PER LOMBARDI	SUB-ACUTI	AMBULATORIALE (97%)	VALORE AMBULATORIALE DI RIFERIMENTO PER LOMBARDI	VALORE AMBULATORIALE DI RIFERIMENTO PRESTAZIONI Q	PROGETTO AMBULATORIALE TEMPI DI ATTESA	NUOVE RETI SANITARIE	PSICHIATRIA	NPIA	PROGETTO NEMO
701	ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA	189.749.169	-	-	-	56.870.405	-	10.196.061	ricompreso nel 97%	-	9.340.000	2.164.000	-
702	ASST SANIT PAOLO E CARLO	136.165.460	-	-	-	51.018.022	-	8.573.846	ricompreso nel 97%	30.240	10.602.530	2.197.000	-
703	ASST FATEBENEFRAATELLI SACCO	152.833.145	-	-	881.613	65.717.293	-	13.153.446	ricompreso nel 97%	50.121	7.620.652	1.350.000	-
704	ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI/CTO	53.834.793	-	-	-	12.099.001	-	152.621	ricompreso nel 97%	-	-	-	-
705	ASST OVEST MILANESE	147.323.608	-	-	206.868	56.914.837	-	11.217.042	ricompreso nel 97%	22.962	8.598.298	1.782.000	-
706	ASST RHODENSE	90.678.567	-	-	3.062.700	39.846.315	-	7.373.927	ricompreso nel 97%	720	9.450.000	2.960.000	-
707	ASST NORD MILANO	48.753.143	-	-	2.344.779	35.131.261	-	5.917.398	ricompreso nel 97%	-	6.930.000	625.000	-
708	ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA	71.224.612	-	-	2.143.322	42.343.389	-	7.936.564	ricompreso nel 97%	6.360	6.900.000	1.150.000	-
709	ASST DI LODI	62.627.262	-	-	1.856.834	37.747.197	-	7.823.030	ricompreso nel 97%	27.840	2.866.520	1.263.900	-
922	FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI	53.863.813	-	-	-	37.029.782	-	7.414.576	ricompreso nel 97%	-	-	-	-
923	FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE NEUROLOGICO CARLO BESTA	26.437.013	-	-	-	11.874.864	-	5.653.527	ricompreso nel 97%	-	-	745.000	-
925	FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO	136.605.494	-	-	-	50.306.226	-	14.256.681	ricompreso nel 97%	-	3.300.000	1.377.000	-
321030096	CASA DI CURA PRIVATA DEL POLICLINICO SPA	16.036.693	797.339	15.124.255	-	123.181	124.629	382	5.121	-	-	-	-
321030097	ISTITUTO CLINICO CITTÀ STUDI SPA	45.164.491	5.392.959	37.771.036	-	13.021.794	12.803.252	957.824	-	-	-	-	-
321030100	CASA DI CURA IGEA SPA	9.345.871	936.218	8.240.055	-	14.925.538	14.351.629	1.820.071	57.905	-	-	-	-
321030110	CASA DI CURA SAN GIOVANNI SPA	4.554.566	796.618	3.511.565	-	2.628.051	2.503.427	12.418	-	-	-	-	-
321030116	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO S.R.L.	21.111.299	2.058.479	18.201.424	568.224	14.257.710	14.510.289	1.833.207	119.933	-	-	-	-
321030121	HUMANITAS MIRAIOLE SPA	23.008.121	1.245.599	13.836.458	-	9.090.097	8.498.229	571.900	5.631	-	-	-	-
321030124	IST. STOMATOLOGICO ITALIANO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	798.421	122.146	676.275	-	1.455.273	1.429.583	1.022	-	-	-	-	-
321030125	CASA DI CURA AMBROSIANA S.P.A.	8.151.772	184.666	7.929.887	496.400	3.945.750	4.036.407	400.371	91.968	-	-	-	-
321030352	KOS CARE S.R.L.	6.371.846	81.920	6.289.926	-	-	-	-	-	-	-	-	-
321030359	FONDAZIONE EUROPEA DI RICERCA BIOMEDICA-FERB ONLUS	7.837.591	1.143.176	6.659.963	-	3.268	3.369	-	-	-	-	-	-
321030363	KOS CARE S.R.L.	2.226.276	170.783	2.055.493	-	-	-	-	-	-	-	-	-
321030378	FONDAZIONE SERENA ONLUS	2.665.012	730.773	1.928.706	-	379.948	360.398	619	-	-	-	-	876.000
321030934	CENTRO CARDIOLOGICO MONZINO SPA	52.644.759	-	41.330.719	-	4.675.458	4.401.538	746.801	-	252.921	-	-	-

PROSPETTO ECONOMICO BUDGET 2020 EROGATORI SANITARI

CODICE BDG	DESCRIZIONE ENTE	RICOVERI	VALORE DI RIFERIMENTO RICOVERI BASSA COMPLESSITA' PER FUORI REGIONE	VALORE DI RIFERIMENTO DEI RICOVERI PER LOMBARDI	SUB-ACUTI	AMBULATORIALE (97%)	VALORE AMBULATORIALE DI RIFERIMENTO PER LOMBARDI	VALORE AMBULATORIALE DI RIFERIMENTO PRESTAZIONI Q	PROGETTO AMBULATORIALE TEMPI DI ATTESA	NUOVE RETI SANITARIE	PSICHIATRIA	NPIA	PROGETTO NEMO
321030935	OSPEDALE SAN RAFFAELE SRL	219.687.882	-	147.213.260	-	70.250.997	61.091.442	17.871.790	77.450	-	250.000	-	-
321030936	ISTITUTO AULOGICO ITALIANO	32.103.219	-	26.149.298	-	29.554.102	28.642.510	7.222.101	34.011	17.400	-	-	-
321030937	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCCHI ONLUS	19.733.803	132.660	17.314.712	1.440.635	4.115.262	4.056.619	349.196	-	-	-	440.070	-
321030941	ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA SRL	52.517.692	-	21.410.629	-	37.397.148	18.689.975	5.288.803	93.106	-	-	-	-
321030943	HUMANITAS MIRASOLE SPA	177.819.180	-	106.862.192	-	60.248.068	49.338.579	7.053.678	71.608	-	-	-	-
321030946	ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI SPA	143.223.112	5.429.250	87.312.711	-	24.290.977	23.163.317	1.252.258	216.093	-	-	-	-
321030947	IRCCS POLICLINICO SAN DONATO SPA	106.993.610	-	61.194.152	-	19.196.063	18.126.009	1.567.686	604.851	-	-	-	-
321030948	MULTIMEDICA SPA	65.286.429	2.351.883	58.963.703	-	33.531.074	32.877.084	2.716.260	346.464	-	-	-	-
321030949	ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI S.P.A. SB	8.797.865	-	8.037.779	7.385.160	1.862.668	1.886.623	3.763	-	-	-	-	-
321000002	INFANTE S.R.L.	-	-	-	-	422.419	432.351	-	30.886	-	-	-	-
321000007	ISTITUTO DI MEDICINA DELLO SPORT DI MILANO SRL	-	-	-	-	463.477	473.252	-	-	-	-	-	-
321000009	AFFIDEA LOMBARDIA S.R.L.	-	-	-	-	7.634.633	7.765.409	2.860.695	184.270	-	-	-	-
321000011	2G DI GIOVONI MARIA ADELE SRL	-	-	-	-	234.032	241.295	-	-	-	-	-	-
321000025	MINERVA POLIAMBULATORIO DI MEDICINA SPORTIVA S.R.L.	-	-	-	-	427.715	440.943	-	-	-	-	-	-
321000029	BELFIORE 5 SRL	-	-	-	-	780.129	793.602	-	22.974	-	-	-	-
321000030	STUDIO DENTISTICO DR. ALESSANDRO PICCOLO	-	-	-	-	72.440	74.680	-	-	-	-	-	-
321000031	B/ANALISI S.P.A.	-	-	-	-	710.961	726.946	-	-	-	-	-	-
321000034	C.E.O. SRL	-	-	-	-	61.975	63.892	-	-	-	-	-	-
321000058	ODONTOPROTESI BUENOS AYRES SRL	-	-	-	-	34.844	35.922	-	-	-	-	-	-
321000061	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA ONLUS	-	-	-	-	76.806	79.181	-	-	-	-	-	-
321000079	NEPHROCCARE S.P.A.	-	-	-	-	1.791.280	1.807.969	-	-	-	-	-	-
321000081	NEPHROCCARE S.P.A.	-	-	-	-	1.497.650	1.490.078	-	-	-	-	-	-
321000099	CENTRO FISIOTERAPICO LA MAGGIOLINA SRL	-	-	-	-	341.102	351.949	-	-	-	-	-	-
321000100	M & M SRL	-	-	-	-	98.768	99.818	-	170.089	-	-	-	-
321000105	DOTT. GIOVANNI TENCONI - STUDIO RADIOLOGICO SRL	-	-	-	-	222.679	228.586	-	14.462	-	-	-	-
321000106	CASA DI CURA VILLA ESPERIA SPA	-	-	-	-	1.081.599	1.111.553	-	133.986	-	-	-	-
321000107	LA SESTINA SRL	-	-	-	-	155.017	159.811	-	-	-	-	-	-
321000109	ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI SPA	-	-	-	-	295.774	304.330	-	25.047	-	-	-	-
321000111	ISTITUTO SCIENTIFICO EUROMEDICA SRL	-	-	-	-	168.133	166.296	-	-	-	-	-	-
321000113	SPARTACO POLIAMBULATORIO DI MEDICINA SPORTIVA S.R.L.	-	-	-	-	121.372	124.999	-	-	-	-	-	-
321000129	RICERCA DIAGNOSTICA SRL	-	-	-	-	1.870.198	1.914.520	-	72.830	-	-	-	-
321000137	SMART DENTAL CLINIC SRL	-	-	-	-	83.983	86.580	-	-	-	-	-	-
321000142	CENTRO RADIOLOGICO E FISIOTERAPICO GALLARATESE SRL	-	-	-	-	368.734	377.017	-	32.317	-	-	-	-
321000147	CENTRO DENTALE PAG MILANO SRL	-	-	-	-	7.950	8.196	-	-	-	-	-	-
321000157	SIDOTI & TARTAGLIA SRL	-	-	-	-	20.150	20.773	-	-	-	-	-	-

PROSPETTO ECONOMICO BUDGET 2020 EROGATORI SANITARI

CODICE BDG	DESCRIZIONE ENTE	RICOVERI	VALORE DI RIFERIMENTO RICOVERI BASSA COMPLESSITA' PER FUORI REGIONE	VALORE DI RIFERIMENTO DEI RICOVERI PER LOMBARDI	SUB-ACUTI	AMBULATORIALE (97%)	VALORE AMBULATORIALE DI RIFERIMENTO PER LOMBARDI	VALORE AMBULATORIALE DI RIFERIMENTO PRESTAZIONI Q	PROGETTO AMBULATORIALE TEMPI DI ATTESA	NUOVE RETI SANITARIE	PSICHIATRIA	NPIA	PROGETTO NEMO
321000158	STUDIO DI RADIOLOGIA CARROCCIO-BOSSI DR.GIUSEPPINO DI BOSSI DR.SSA MARIA CHIARA & C. S.A.S.	-	-	-	-	1.071.729	1.090.154	-	23.327	-	-	-	-
321000168	LAM CENTRO BIOMEDICO SRL	-	-	-	-	739.359	750.925	557.531	12.595	-	-	-	-
321000171	NUOVA DIMENSIONE SPORT S.R.L.	-	-	-	-	499.525	514.910	-	-	-	-	-	-
321000172	NUOVA DECATHLON S.R.L. CENTRO DI MEDICINA DELLO SPORT	-	-	-	-	298.347	307.575	-	-	-	-	-	-
321000178	CENTRO MEDICO FISIOTERAPICO DE VITA SRL	-	-	-	-	106.556	109.851	-	-	-	-	-	-
321000181	AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA GOLGI REDAELLI	-	-	-	-	480.176	491.050	393.791	-	-	-	-	-
321000183	LABORATORIO DI RADIOLOGIA E FISIORIENTATERAPIA LUIGI GRECO DELLA DOTT.SSA MARIA METELLA GRECO SRL	-	-	-	-	142.673	147.034	-	-	-	-	-	-
321000185	CDI CENTRO DIAGNOSTICO ITALIANO SPA	-	-	-	-	20.296.642	16.713.573	7.547.892	-	-	-	-	-
321000186	CONTI-CENTRO DI FIOCHINESITERAPIA SRL	-	-	-	-	75.279	77.393	-	-	-	-	-	-
321000193	MEDICALCENTER & C. SNC DI CATIA PELOSI E GIUSEPPE BRIANZA	-	-	-	-	209.677	216.286	-	-	-	-	-	-
321000194	AMBULATORIO DI FISIOTERAPIA GIOIA SRL	-	-	-	-	106.382	109.672	-	-	-	-	-	-
321000217	CENTRO MEDICINA DELLO SPORT BAREGGIO S.R.L.	-	-	-	-	279.981	288.640	-	-	-	-	-	-
321000225	YOSHITAKA S.R.L.	-	-	-	-	493.256	508.511	-	-	-	-	-	-
321000227	ARTEMEDICA DI BEGHINI ADRIANO E OLIVIERI SALVATORE	-	-	-	-	276.644	285.022	-	-	-	-	-	-
321000235	CRAGIF SRL	-	-	-	-	333.446	343.764	-	6.921	-	-	-	-
321000276	ROMANO GIORGIO S.R.L.	-	-	-	-	108.215	111.562	-	-	-	-	-	-
321000277	CENTRO MEDICO DENTAL DUE S.A.S. DI DANILÒ BETTINI & C.	-	-	-	-	58.957	60.780	-	-	-	-	-	-
321000297	CENTRO RADIOLOGICO LODIGIANO S.R.L.	-	-	-	-	862.754	880.185	-	-	-	-	-	-
321000306	TOMA ADVANCED BIOMEDICAL ASSAYS SPA	-	-	-	-	1.675.156	51.198	1.675.156	-	-	-	-	-
321000341	DIAGNOFISIC SRL	-	-	-	-	687.022	704.646	-	-	-	-	-	-
321000342	STUDIO PREDÀ S.R.L.	-	-	-	-	86.199	88.019	-	-	-	-	-	-
321000344	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - LABORATORIO ANALISI	-	-	-	-	82.902	84.149	82.902	-	-	-	-	-
321000358	INTERMEDICA IMAGING RM SRL	-	-	-	-	2.354.733	2.267.360	-	-	-	-	-	-
321000360	CENTRO DI FIOLOGIA SPORTIVA STUDIO MEDICO ASSOCIATO DEI DOTTORI PIERO ED ANNA AGHEMO	-	-	-	-	33.399	34.432	-	-	-	-	-	-
321000370	MEDICAL S.A.S.	-	-	-	-	523.773	540.321	-	-	-	-	-	-
321000397	CMS CENTRO MEDICO SPORTIVO SOC. COOP. A R.L.	-	-	-	-	329.908	340.112	-	-	-	-	-	-

PROSPETTO ECONOMICO BUDGET 2020 EROGATORI SANITARI

CODICE BDG	DESCRIZIONE ENTE	RICOVERI	VALORE DI RIFERIMENTO RICOVERI BASSA COMPLESSITA' PER FUORI REGIONE	VALORE DI RIFERIMENTO DEI RICOVERI PER LOMBARDI	SUB-ACUTI	AMBULATORIALE (97%)	VALORE AMBULATORIALE DI RIFERIMENTO PER LOMBARDI	VALORE AMBULATORIALE DI RIFERIMENTO PRESTAZIONI Q	PROGETTO AMBULATORIALE TEMPI DI ATTESA	NUOVE RETI SANITARIE	PSICHIATRIA	NPIA	PROGETTO NEMO
321000403	ECOTERM SRL	-	-	-	-	513.693	524.892	-	13.489	-	-	-	-
321000414	CENTRO RADIOLOGICO E FISIOTERAPICO BUENOS AIRES S.R.L.	-	-	-	-	220.755	224.934	-	-	-	-	-	-
321000416	CENTRO POLISPECIALISTICO PACINI SRL	-	-	-	-	251.115	258.103	-	-	-	-	-	-
321000431	CURE TRATTAMENTI RIABILITATIVI SAS DI COLOMBO MARINELLA & C.	-	-	-	-	286.590	295.992	-	-	-	-	-	-
321000439	HUMANITAS MEDICAL CARE MILANO S.P.A.	-	-	-	-	978.997	999.277	-	9.836	-	-	-	-
321000442	ILVI SRL	-	-	-	-	995.348	983.411	-	-	-	-	-	-
321000452	CERBA HC ITALIA S.R.L.	-	-	-	-	1.469.466	1.514.658	-	-	-	-	-	-
321000453	FLME.S. FISILOGIA MEDICINA DELLO SPORT	-	-	-	-	62.977	64.924	-	-	-	-	-	-
321000454	CENTRO SERVIZI DIAGNOSTICI DI RENATO NESSI & C. SAS	-	-	-	-	103.313	105.760	-	-	-	-	-	-
321000464	CENTRO RADIOLOGICO GALILEI S.R.L.	-	-	-	-	172.933	178.086	-	-	-	-	-	-
321000486	CENTRO ALTO MILANESE DI MEDICINA SPORTIVA SRL (C.A.M.M.S. S.R.L.)	-	-	-	-	267.629	274.959	-	-	-	-	-	-
321000505	ALFA POLIAMBULATORIO MEDICO SPORTIVO SAS DI E. PORRETTI & C.	-	-	-	-	165.181	170.290	-	-	-	-	-	-
321000518	SANTA CRESCENZA S.R.L.	-	-	-	-	186.278	182.709	-	-	-	-	-	-
321000522	C.A.S.F.E.L. SRL	-	-	-	-	3.968.259	4.035.616	-	91.992	-	-	-	-
321000526	STUDIO DENTISTICO DR. PICCOLO GAETANO	-	-	-	-	52.197	53.812	-	-	-	-	-	-
321000553	MEDICAL SPORT CENTER S.A.S. DI MEAZZA CARLA E C.	-	-	-	-	337.673	347.968	-	-	-	-	-	-
321000554	CEDAM ITALIA SRL	-	-	-	-	901.237	914.359	707.488	106.904	-	-	-	-
321000555	C.R.P. CENTRO RADIOLOGICO POLISPECIALISTICO SRL	-	-	-	-	1.501.044	1.519.709	-	83.579	-	-	-	-
321000560	BISAPIENS SAS DI BILARDI AMBRA & C.	-	-	-	-	287.025	295.575	-	-	-	-	-	-
321000562	CENTRO RADIOLOGICO PALESTRO SNC DI DIAMEDICA CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO ITALIANO SRL	-	-	-	-	73.178	73.218	-	-	-	-	-	-
321000563	BIOCHIMICO LABORATORIO ANALISI MEDICHE SRL	-	-	-	-	886.334	896.748	886.334	-	-	-	-	-
321000573	CENTRO SERVIZI RHODENSE - C.S.R. S.R.L.	-	-	-	-	384.812	393.546	-	-	-	-	-	-
321000585	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI - ONLUS	-	-	-	-	151.457	156.077	-	-	-	-	-	-
321000599	KOUROS SRL	-	-	-	-	663.623	684.921	-	-	-	-	-	-
321000603	VIBIMEDICA SRL	-	-	-	-	21.602	22.263	-	-	-	-	-	-
321000607	CENTRO MEDICINA DELLO SPORT SAN GOTTARDO	-	-	-	-	78.448	80.811	-	-	-	-	-	-
321000608	CENTRO AMBROSIANO DI MEDICINA DELLO SPORT SAS DI MAGNIFICO SONIA	-	-	-	-	195.833	201.627	-	-	-	-	-	-
321000629	MEDICAL GAMMA S.R.L.	-	-	-	-	250.733	253.959	250.733	-	-	-	-	-

PROSPETTO ECONOMICO BUDGET 2020 EROGATORI SANITARI

CODICE BDG	DESCRIZIONE ENTE	RICOVERI	VALORE DI RIFERIMENTO RICOVERI BASSA COMPLESSITA' PER FUORI REGIONE	VALORE DI RIFERIMENTO DEI RICOVERI PER LOMBARDI	SUB-ACUTI	AMBULATORIALE (97%)	VALORE AMBULATORIALE DI RIFERIMENTO PER LOMBARDI	VALORE AMBULATORIALE DI RIFERIMENTO PRESTAZIONI Q	PROGETTO AMBULATORIALE TEMPI DI ATTESA	NUOVE RETI SANITARIE	PSICHIATRIA	NPIA	PROGETTO NEMO
321000637	ASP ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO	-	-	-	-	1.770.351	1.805.743	13.385	142.388	-	-	-	-
321000638	CENTRO SERVIZI SANITARI SRL	-	-	-	-	413.734	426.530	-	-	-	-	-	-
321000639	MAISANO DR. RENATO SRL	-	-	-	-	266.969	275.358	-	-	-	-	-	-
321000649	IMMOBILIARE NUOVA BARTOLINI SRL	-	-	-	-	127.208	131.142	-	-	-	-	-	-
321000650	STUDIO POLISPECIALISTICO DR. ALESSANDRO DABALA SRL	-	-	-	-	309.662	316.880	-	-	-	-	-	-
321000651	STUDIO MEDICO FISIOTERAPICO VERONESE SRL A. SOCIO UNICO	-	-	-	-	440.247	453.858	-	-	-	-	-	-
321000652	RESPIALIA SRL SOCIETA' BENEFIT	-	-	-	-	423.906	434.080	-	126.816	-	-	-	-
321000679	FONDAZIONE OSPEDALE MARCHESI DI INZAGO	-	-	-	-	550.604	566.557	-	18.654	-	-	-	-
321000684	CENTRO DI MEDICINA PREVENTIVA SRL	-	-	-	-	338.406	347.783	-	-	-	-	-	-
321000688	LOCATI EMANUELA TERESINA	-	-	-	-	79.698	81.592	-	-	-	-	-	-
321006364	ISTITUTO CLINICO MATER DOMINI-CASA DI CURA PRIVATA S.P.A.	-	-	-	-	201.686	204.777	-	-	-	-	-	-
321017691	CAMEDIS S.R.L.	-	-	-	-	-	-	-	25.204	-	-	-	-
321019341	F.M. S.N.C. DI ALESSIA, PIETRO & GIUSEPPE MARINONI	-	-	-	-	57.072	58.512	-	-	-	-	-	-
321019512	CERBA HC ITALIA S.R.L.	-	-	-	-	6.220.026	6.172.671	2.671.181	79.763	-	-	-	-
321025814	METICA S.R.L.	-	-	-	-	-	-	-	36.556	-	-	-	-
	<b>TOTALE</b>	<b>2.196.195.589</b>	<b>21.574.469</b>	<b>698.014.198</b>	<b>20.386.535</b>	<b>919.734.822</b>	<b>374.375.666</b>	<b>166.985.956</b>	<b>3.189.027</b>	<b>408.564</b>	<b>65.858.000</b>	<b>16.053.970</b>	<b>876.000</b>